

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI MATERIALI E MERCI IN DEROGA AL LIMITE DI PESO CONSENTITO PER LE STRADE COMUNALI

TITOLO I NORME GENERALI E FINALITA'

Articolo 1

- 1.1. L'osservanza del presente Regolamento redatto dal Comune di Alassio (che di seguito sarà denominato soltanto "Comune"), è obbligatoria per tutti gli utenti che circolano sulle strade comunali che, eccezionalmente, vi transitano con mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a quella prevista.
- 1.2. Le norme seguenti trovano giustificazione nella constatazione del fatto puramente tecnico per il quale il territorio del Comune presenta numerose arterie stradali sottoposte a limitazioni di portata a causa delle peculiari caratteristiche tecniche costruttive e della natura geologica del sottofondo stradale. Specialmente sulle strade collinari vige il generale divieto di transito a mezzi di portata superiore a dieci tonnellate, eccezione fatta laddove per oggettive necessità sono imposti diversi e più severi limiti, il tutto in ottemperanza alla normativa di sicurezza sul lavoro.

Articolo 2

- 2.1. Al fine di permettere lo svolgimento di lavori edili e il trasporto di materiali e merci, il Comune, per il tramite della propria struttura tecnica, può autorizzare, tramite apposito provvedimento di transito, il passaggio di mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a quella massima prevista sulle strade soggette alle limitazioni di cui al precedente Articolo 1.
- 2.2. L'autorizzazione comunale in argomento potrà essere rilasciata solo in quei casi in cui il privato richiedente dimostri la ricorrenza di un effettivo bisogno non perseguibile con diversi metodi organizzativi, "escludendo i motivi economici", e sempre che le caratteristiche morfologiche del percorso lo consentano.
- 2.3. Poiché il passaggio dei mezzi autorizzati ai sensi dei commi precedenti provoca in modo prematuro l'usura ed il cedimento strutturale in del manto stradale, al fine di finanziare il più frequente ripristino del sottofondo e dell'asfalto delle carreggiate, il Comune richiede agli utenti autorizzati il pagamento di una somma a titolo di compartecipazione alle maggiori spese per la tenuta delle sedi stradali secondo le regole riportate negli Articoli successivi.

TITOLO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 3

- 3.1. Per la determinazione della somma da versare in compartecipazione in caso di trasporto di calcestruzzo, terra o materiale da cantiere edilizio relativo a nuova edificazione, si considera la cubatura complessiva dell'edificio o parte dell'edificio così come rilevabile dalla pratica edilizia, valutata vuoto per pieno, compreso eventuale interrato. E' inoltre considerata la lunghezza del percorso la quale è calcolata tra il punto iniziale del divieto ed il luogo di destinazione del trasportato (ingresso sulla pubblica via dell'area di cantiere).
- 3.2. La tariffa è stabilita in tre fasce così individuate:
 - 1^ fascia – entro chilometri due: Euro 6 (sei) per metro cubo;
 - 2^ fascia – oltre due chilometri e fino a quattro chilometri: Euro 10,00 (dieci) per metro cubo;

3^a fascia – oltre quattro chilometri: Euro 15,00 (quindici) per metro cubo.

- 3.3. Il dato relativo alla cubatura dovrà essere dichiarato dal richiedente compilando l'apposito spazio predisposto nel modulo di domanda di rilascio dell'autorizzazione tramite porzione di elaborato grafico di quantificazione del volume sottoscritto da un tecnico abilitato.

Articolo 4

- 4.1. Per il trasporto di terra o di altro materiale risultante da scavo o da demolizione, i criteri applicati per il calcolo della somma da versare come compartecipazione sono gli stessi di cui al precedente Articolo 3.

Articolo 5

- 5.1. Per trasporto di altri materiali tramite autocarro o altro tipo di veicolo, vengono tenute in considerazione la lunghezza del percorso, calcolata tra il punto iniziale del divieto ed il luogo di destinazione del trasportato (ingresso sulla pubblica via dell'area di carico e scarico), e la durata temporale misurata in giorni.
- 5.2. La relativa tariffa è stabilita in tre fasce così individuate:
- 1^a fascia – entro chilometri due: Euro 70,00 (settanta) per giorno;
 - 2^a fascia – oltre due chilometri e fino a quattro chilometri: Euro 100,00 (cento) per giorno;
 - 3^a fascia – oltre quattro chilometri: Euro 130,00 (centotrenta) per giorno.

Articolo 6

- 6.1. In alternativa alle ipotesi di cui agli Articoli precedenti, a scelta dei richiedenti, è consentito alle macchine operatrici ed ai mezzi di rifornimento o di pulizia, quali autobotti, autospurghi e similari, eccedenti il limite di tonnellaggio ed operanti con regolarità sulle strade comunali, l'ottenimento di una autorizzazione con validità annuale e con percorrenza illimitata a seguito del versamento di una somma forfettaria.
- 6.2. La relativa tariffa è stabilita in tre fasce così individuate:
- 1^a fascia – fino a venti tonnellate: Euro 600,00 (seicento);
 - 2^a fascia – oltre venti e fino a venticinque tonnellate: Euro 900,00 (novecento);
 - 3^a fascia – oltre venticinque tonnellate: Euro 1.200,00 (milleduecento).

TITOLO III ADEMPIMENTI ACCESSORI E SANZIONI

Articolo 7

- 7.1. In tutti i casi previsti dal presente regolamento, da parte degli utenti beneficiari di autorizzazione dovrà comunque essere prodotta a garanzia una adeguata polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'importo dei lavori risultanti dal computo metrico estimativo dei ripristini e che tenga conto delle seguenti lavorazioni: scarifica, rifacimento sottoservizi (se presenti) e asfaltatura. Dovrà essere altresì prodotta perizia sullo stato di consistenza delle strade da percorrere. Tale documentazione sarà sottoscritta da tecnico abilitato incaricato dal richiedente il provvedimento autorizzatorio.
- 7.2. In alternativa è possibile prestare una polizza annuale per l'importo minimo di Euro 25.000 (venticinquemila) con specifica clausola che potrà essere svincolata solo a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 8

- 8.1. Salvo quanto previsto dal precedente Articolo 6, i provvedimenti di deroga avranno la durata massima di centoottanta giorni decorrenti dalla data di rilascio. In caso di protrazione dei lavori oltre tale termine, l'autorizzazione potrà essere rinnovata, anche più volte, per il periodo di un anno previo pagamento della tariffa indicata al citato Articolo 6. In sede di rinnovo dovranno essere ripetuti gli adempimenti di cui al precedente Articolo 7.
- 8.2. L'autorizzazione può contenere delle prescrizioni tecnico-amministrative volte all'osservanza di modalità o all'introduzione di particolari indicazioni in ordine ai tempi e/o alla frequenza dei transiti. Ciò al fine di assicurare la completa osservanza delle norme afferenti il codice della strada e di perseguire l'obiettivo di arrecare il minor pregiudizio alle infrastrutture viarie esistenti.
- 8.3. Per gli autocarri autorizzati potrà essere prescritta la presenza di un veicolo che li precede allo scopo di segnalare, con sufficiente anticipo, il sopraggiungere degli stessi ai mezzi transitanti sulla strada in senso inverso.
- 8.4. I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno comunque mantenere una velocità ridotta e mettere in atto ogni altra attenzione finalizzata ad evitare situazioni di pericolo.
- 8.5. Per facilitare il compito di vigilanza, copia dell'autorizzazione, anche in fotocopia, dovrà essere costantemente mantenuta al seguito del veicolo. Si dovrà provvedere altresì, nel minore tempo possibile, alla pulizia ed al ripristino delle strade qualora queste vengano imbrattate da fango, detriti od altro.
- 8.6. Il proprietario del veicolo ed eventuali altre persone interessate, qualora si verificano dei danneggiamenti alla sede stradale, dovranno immediatamente porvi rimedio.
- 8.7. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione in deroga non può essere invocato, dai conducenti e/o dai proprietari dei mezzi, come elemento per l'esclusione delle proprie responsabilità per eventuali danni e/o lesioni a terzi.

Articolo 9

- 9.1. L'autorizzazione al transito potrà essere revocata o sospesa con formale provvedimento del Comune per abuso da parte degli interessati, che si configurerà dopo la seconda contestazione di eventuali comportamenti non conformi alle prescrizioni, per motivazioni viabilistiche o per altro giustificato motivo.
- 9.2. In caso di danneggiamento comprovato della sede stradale o di opere e impianti pubblici da parte della ditta autorizzata, il versamento della quota di compartecipazione non esime la ditta dall'obbligo del ripristino a proprie spese, sotto la direzione del Comune.
- 9.3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla circolazione, chiunque circoli in divieto senza avere ottenuto la preventiva deroga e/o quindi aver provveduto al versamento della cauzione o fideiussione, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 200,00 (duecento) ad Euro 2.000,00 (duemila). Qualora fossero stati provocati danni al patrimonio stradale il trasgressore è altresì tenuto al ripristino a proprie spese. In caso contrario, il Comune provvederà d'ufficio, addebitandogli le spese.
- 9.4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente regolamento, la sanzione amministrativa è da Euro 50,00 (cinquanta) ad Euro 500,00 (cinquecento).

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10

- 10.1. Il Comune declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a terzi, in pendenza del

passaggio dei mezzi autorizzati con apposito provvedimento di deroga.

- 10.2. Il Comune medesimo assume l'impegno ad utilizzare il ricavato derivante dalle somme in denaro versate a titolo di compartecipazione per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade comunali.
- 10.3. Delle deroghe rilasciate, finché vigenti, dovrà essere pubblicata menzione sul sito internet del Comune.
- 10.4. Le norme del presente regolamento non si applicano ai mezzi del Comune e delle altre Amministrazioni Pubbliche, mentre l'autorizzazione a privati operanti a favore di questi è rilasciata gratuitamente.

Articolo 11

- 11.1 In via di prima applicazione del presente regolamento, le deroghe precedentemente rilasciate ed efficaci al tempo della sua entrata in vigore cessano la loro validità alla data del 31 ottobre 2013.